## COMMISSIONE I

## AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

**16.**

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIZ**

## INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (Seguito della discussione e approvazione):

RIZ ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (5);

VIRGILI ed altri: Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (1078);

POSTAL e KESSLER: Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua, e concessione di un assegno speciale di studio al personale civile e militare in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (1727) . . . . . 370

PRESIDENTE . . 370, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390

BASSANINI . . . . . 372, 386, 387, 388

BOZZI . . . . . 373, 381

CIANNAMEA . . . . . 376, 383

GITTI . . . . . 385, 388

PAZZAGLIA . . . 373, 375, 376, 379, 380, 381, 384

POSTAL . . . . . 372, 376, 377, 380, 382, 386

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . 374, 377, 378, 380, 385, 386, 387

VERNOLA, *Relatore* . . . . . 370, 376, 377, 378, 384, 387, 389

VIRGILI . . . . . 371, 374, 376, 377, 379, 380, 383, 384, 386

**Proposta di legge** (Discussione e approvazione):

VERNOLA ed altri: Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali (1823) . . . . . 390

PRESIDENTE . . . . . 390, 391, 392, 394, 395, 396

PAG.

BERTANI . . . . . 391
BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 394, 395, 396
COLONNA . . . . . 393, 394
PAZZAGLIA . . . . . 392, 394
VERNOLA, *Relatore* . . . . 390, 393, 394, 395

**Proposta di legge** (Rinvio della discussione):

TONI ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 933, concernente il regime giuridico delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza locali (1815) . . . . . 396
PRESIDENTE . . . . . 396

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 396

**La seduta comincia alle 10,5.**

BERTANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Riz ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (5); Virgili ed altri: Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (1078); Postal e Kessler: Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di studio al personale civile e militare in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (1727).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Riz ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale »; Virgili ed altri: « Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale »; Postal e Kessler: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di studio al personale civile e militare in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale ».

Il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in data 9 luglio 1980.

Il relatore, onorevole Vernola, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

VERNOLA, *Relatore*. Signor presidente, non credo di dover ripetere la relazione che già ebbi a svolgere in una precedente seduta.

Come i colleghi ricorderanno, ci trovavamo di fronte a tre proposte di legge in

linea di massima convergenti in ordine agli obiettivi, ma con alcuni punti di differenziazione. Pertanto, con la collaborazione dei colleghi presentatori e dei rappresentanti degli altri gruppi, si è proceduto all'unificazione di queste tre proposte di legge ed alla redazione di un testo unificato.

L'articolo 1 prevede l'elevazione dell'indennità già esistente e già prevista da precedenti leggi, per adeguarla al mutato costo della vita ed alla svalutazione monetaria, in lire 120 mila per la carriera direttiva, 100 mila per quella di concetto, 80 mila per quella esecutiva e 72 mila per quella di carattere ausiliario.

Si propone poi di istituire un assegno di studio a beneficio di coloro che partecipano ai corsi per l'apprendimento della seconda lingua. Si prevedono quindi le norme relative ai corsi stessi, da espletarsi comunque al di fuori dell'orario di servizio e che avrebbero una durata annuale, salvo il giudizio di apprendimento della lingua o, quanto meno, di idoneità o inidoneità alla partecipazione del corso successivo.

Credo che qualche maggiore precisazione potrà essere data successivamente in sede di esame dei singoli articoli. Vorrei precisare che in sede di elaborazione del testo unificato non si sono manifestati dissensi tra i partecipanti ai lavori, per cui il Comitato ristretto ha licenziato questo testo all'unanimità.

Al testo elaborato sono stati poi presentati emendamenti che mi permetterò di illustrare in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VIRGILI. Desidero dare un apprezzamento positivo sul lavoro svolto e concordo con quanto ha asserito il relatore sia in ordine alla stesura del testo unificato sia alle successive correzioni convenute tra i presentatori delle proposte di legge, che sono sottoposte oggi all'attenzione della Commissione. Tutto questo ha reso più rigorosi alcuni princìpi dettati nella prima stesura a proposito dei corsi di studio e apprendimento della seconda lingua. Per questo proponiamo di fissare un monte di ore annuali, e cioè 160, mantenendo fermi i dieci mesi nel corso dell'anno, e di introdurre, al fine di stimolare meglio lo studio e l'apprendimento, una decurtazione dell'assegno in rapporto alle ore di assenza dai corsi non giustificate da motivi di servizio. Inoltre, diamo la possibilità ai partecipanti ai corsi di sostenere l'esame di idoneità anche prima dei quattro anni. Questo perché può darsi che vi siano cittadini-lavoratori di entrambi i gruppi etnici che, dopo sette mesi o un anno, siano in grado di sostenere questo esame.

Ci sembra che il provvedimento, rivalutando l'indennità di seconda lingua già prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165 (da allora sono trascorsi diciannove anni), abbia opportunamente introdotto la revisione annuale secondo l'andamento del costo della vita sulla base dei dati ISTAT, in modo da non essere costretti ogni anno a rivedere l'indennità. Si prevede quindi un meccanismo automatico che consente un adeguamento costante della indennità ai dati complessivi dell'andamento del costo della vita.

Rispetto alla legge del 1961 si prevedono corsi di studio e di apprendimento, con un assegno speciale mensile al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua per quanti, sprovvisti del requisito di bilinguismo, sono in grado di poterlo acquisire durante i corsi. Ci sembra di dover sottolineare che nel provvedimento vi sono, in misura più marcata di quanto non fosse nella precedente legge, il riconoscimento del bilinguismo come elemento di professionalità, fatto importante in una comunità plurilingue, come quella dell'Alto Adige, in cui convivono tre gruppi etnici: italiano, tedesco e ladino, e un incentivo allo studio a chi, non essendo in possesso di una conoscenza adeguata, ha bisogno di una sollecitazione e di uno stimolo a questo riguardo.

Ciò ci sembra che possa rappresentare una condizione per una maggiore funzionalità dei pubblici uffici e per un rappor-

to più diretto, corretto e democratico fra gli stessi cittadini, in una comprensione, convivenza ed equilibrio etnico che vanno ulteriormente migliorati e sviluppati, attenuando e riducendo sostanzialmente le differenze e le sperequazioni che sono oggi presenti fra dipendenti degli stessi uffici, ma di diversa provenienza etnica, che non hanno la padronanza della seconda lingua.

Il provvedimento è importante, ma non attua di per sé il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Occorre qualcos'altro e riteniamo che bisognerà stimolare, quanto più possibile, le istituzioni autonomistiche locali ad andare avanti su questo piano sia per l'apprendimento precoce della seconda lingua, sia per un esercizio dell'autonomia che diventi sempre più metodo di piena garanzia per la salvaguardia delle identità linguistico-culturali di ogni gruppo presente in quella realtà.

Crediamo quindi che si tratti di un primo sostanziale atto di sensibilità politica del Parlamento che viene da noi apprezzato, così come lo è stato dagli enti locali, dai sindacati e dai diversi gruppi etnici. Per questi motivi esprimiamo il voto favorevole del gruppo comunista e ringraziamo tutti i colleghi che hanno partecipato a questo lavoro di sintesi, di coordinamento e di definizione del testo unificato.

POSTAL. Desidero anch'io sottolineare che, rispetto alle proposte di legge iniziali, il lavoro svolto nella Commissione e nel Comitato ristretto, basato su un confronto tra i vari gruppi politici, ha portato ad una definizione più rigorosa del testo, che mi auguro venga approvato.

Il tema oggetto del provvedimento è certamente importante, in un'area singolare come quella altoatesina, dove convivono tre diversi gruppi linguistici ed etnici e dove è necessario creare le condizioni affinché la convivenza tra questi diversi gruppi si possa evolvere in termini equilibrati.

Si tratta di un provvedimento che si muove nella linea e nello spirito del pacchetto, delle misure a favore delle popolazioni altoatesine, a suo tempo decise ed approvate dal Parlamento ed eseguite dal Governo. Quindi, il provvedimento rispetta fino in fondo lo spirito che animava il pacchetto e che ha animato le norme costituzionali di attuazione dello stesso pacchetto su un tema, quello della conoscenza della lingua, che evidentemente è essenziale per una corretta convivenza in Alto Adige. Infatti, si tratta, da un lato, di salvaguardare la personalità dei vari gruppi linguistici e, dall'altro, di dare ad ogni gruppo e ad ogni singola persona, che vive, opera e lavora in Alto Adige, la possibilità di capirsi e di comprendersi con chi vive a fianco a fianco.

I princìpi fondamentali sono già stati richiamati, per cui non mi soffermerò su di essi. Voglio solo dire che con questo provvedimento si ottempera anche ad un impegno abbastanza preciso, assunto nell'ultima discussione alla Camera sulle mozioni e interpellanze sull'Alto Adige. Già in quella sede mi pare che da varie forze politiche e dal Governo, in modo particolare, era stato preso l'impegno di procedere rapidamente all'approvazione di un provvedimento che rivalutasse l'indennità di seconda lingua e introducesse un nuovo principio, quello di un assegno speciale di studio a chi deve operare e muoversi per l'apprendimento di una seconda lingua.

BASSANINI. Anche noi valutiamo molto positivamente il lavoro svolto dal Comitato ristretto su una questione che, pur non risolvendo ovviamente tutti i problemi relativi alle minoranze linguistiche dell'Alto Adige, rappresenta tuttavia uno strumento di attivazione di un principio che è consacrato nella Carta costituzionale all'articolo 6 e quindi ha particolare importanza e rilievo.

Il testo unificato in esame realizza contemporaneamente due obiettivi che sono collegati tra loro, quello cioè di una incentivazione all'utilizzazione effettiva della seconda lingua e quello di una impostazione rigorosa che eviti sprechi che sarebbero deplorevoli. Le modifiche che sono state introdotte da un lato elimina-

no alcune rigidità che avrebbero limitato, anche sotto il profilo della professionalità, la più larga acquisizione da parte dei dipendenti pubblici della effettiva disponibilità della seconda lingua, dall'altro eliminano la possibilità di alcuni aggiramenti delle disposizioni per finalità di mero incremento delle retribuzioni.

Per tali motivi esprimiamo un giudizio positivo sul testo sottoposto al nostro esame.

PAZZAGLIA. Ho poche considerazioni da fare, ma credo che alcune di queste siano meritevoli di valutazione da parte del relatore, per aspetti che possono anche trovare soluzione.

Non vi è dubbio che il problema della conoscenza della seconda lingua non è stato sinora portato a soluzione. Senza entrare nel merito di tutte le questioni che attengono a questo problema, vorrei rilevare che l'esigenza della facilitazione dell'apprendimento della seconda lingua è sentita in modo vivissimo non solo in particolari regioni ma in tutta Italia. Non vi è da parte nostra alcuna obiezione da muovere per quanto riguarda l'articolo 1 del testo proposto dal Comitato ristretto, che prevede un adeguamento, tra l'altro determinato dalla svalutazione monetaria, della indennità di seconda lingua. Le perplessità nascono invece in ordine al meccanismo adottato per i corsi, cioè per i corsi previsti dagli articoli 3 e seguenti, che devono servire appunto per l'apprendimento della seconda lingua e, successivamente, per l'acquisizione del cosiddetto patentino, che abilita allo svolgimento di alcune attività pubbliche nella provincia di Bolzano. Il problema non è quello dell'istituzione di tali corsi, che anzi sono utilissimi, ma quello delle modalità di realizzazione dei corsi stessi.

Se i corsi sono uguali e con uguali criteri di severità sia per i cittadini di lingua italiana sia per quelli di lingua tedesca, è possibile realizzare condizioni di migliore convivenza tra i due gruppi; se viceversa i corsi hanno una diversa gestione, i solchi saranno approfonditi invece che colmati.

Mi permetto di sottoporre questo aspetto del controllo della organizzazione dei corsi all'attenzione della Commissione, per evitare una polverizzazione dei corsi stessi in più facili e in più difficili, con conseguenze che non ho bisogno di elencare e che sarebbero certamente non positive.

Tutto questo mi pone nella necessità di valutare con particolare attenzione non tanto il contenuto degli articoli 3 e seguenti, quanto le regole che, a fianco di queste disposizioni, devono essere adottate per garantire una soluzione veramente razionale del problema.

Non vi è dubbio che la disposizione di cui all'articolo 3 rappresenti un passo avanti rispetto all'attuale situazione, prevedendo la concessione di una indennità pari al 70 per cento di quella stabilita per l'effettiva conoscenza della lingua a favore di coloro che vogliono frequentare corsi per conseguire il cosiddetto patentino. Ed è valida la considerazione di coloro che osservano che certi stati di conoscenza della seconda lingua possono anche consentire di sostenere gli esami per il patentino in termini più brevi rispetto ai quattro anni previsti dalla legge. Tuttavia è un aspetto che dobbiamo considerare per evitare di trattenere per quattro anni nei corsi coloro che possono licenziarsi in termini più brevi.

Di conseguenza, pur valutando in termini di apprezzamento il lavoro svolto dal Comitato ristretto, le considerazioni che ho avanzato in questa sede meritano una attenzione da parte della Commissione.

BOZZI. Desidero manifestare la mia adesione al provvedimento in esame. Gli obiettivi che esso si propone di raggiungere sono infatti veramente validi, in quanto stabilisce nuove norme per una convivenza pacifica e fruttuosa in particolari zone del nostro paese.

Mi sembra, per altro, che quanto ha detto l'onorevole Pazzaglia meriti qualche attenzione da parte nostra. Vedremo, in sede di esame dell'articolo 6, se non sarà il caso di inserire qualche accenno ad una sorta di sorveglianza sullo svolgimen-

to dei corsi, o da parte dei commissari del Governo che mi pare siano promotori di queste iniziative o da parte delle istituzioni preposte dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VERNOLA, *Relatore*. Credo di non dover aggiungere nulla sul complesso del provvedimento, essendo solo giunte voci di adesione. L'unica obiezione è quella mossa dall'onorevole Pazzaglia, che credo vada in ogni caso circoscritta. Infatti, per quanto riguarda i corsi indetti dallo Stato per i suoi dipendenti, la vigilanza rientra nella legislazione di carattere generale, che affida a commissari di Governo, d'intesa con le province, il compito di vigilanza su tutto l'andamento della pubblica amministrazione e quindi anche sull'andamento di questi corsi. Semmai una qualche riflessione meriterebbe la stessa obiezione in relazione all'articolo 5, che abilita comuni, enti ed istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano ad istituire questi corsi. Devo confessare che non conosco con esattezza i meccanismi di sorveglianza, non sugli atti amministrativi, di cui diamo per scontata la legittimità, bensì di merito, sull'andamento, sulla serietà dei corsi e sull'imparzialità della direzione nei confronti di entrambi i gruppi linguistici che convergerebbero in questi corsi, perché i destinatari della norma sono sia i dipendenti di lingua italiana che intendono apprendere la lingua tedesca, sia i dipendenti di lingua tedesca che intendono apprendere la lingua italiana. Credo sia necessario garantire una imparzialità di giudizio, per cui si potrebbe ovviare all'obiezione sollevata dall'onorevole Pazzaglia con un secondo comma aggiuntivo in cui si affidi la sorveglianza su questi corsi o al commissario del Governo, come avviene per quelli organizzati dallo Stato, facendo quindi riferimento alla norma generale o, seguendo il suggerimento dell'onorevole Bozzi, agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione. Forse potrebbe essere più opportuno adottare la seconda soluzione. Ciò limitatamente all'articolo 5 perché, per quanto riguarda i corsi dello Stato, trattandosi di un potere già acquisito per il commissario del Governo, non dovrebbero esservi problemi. In questo senso gradirei conoscere l'opinione dei firmatari delle proposte di legge presenti in Commissione e degli altri colleghi particolarmente esperti, invitandoli a formulare un emendamento all'articolo 5.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo il parere favorevole del Governo sul testo elaborato dal Comitato ristretto. Come la Commissione sa, il Governo, e in particolare il Ministero del tesoro, ha avuto modo di occuparsi di questi provvedimenti, che sono stati poi unificati, in più occasioni e sedi: nella V Commissione bilancio per quanto riguarda la copertura della spesa e anche in questa sede. Rispetto ad una indicazione originaria secondo cui la somma di 5 mila milioni costituiva l'onere non superabile per la copertura della spesa, successivamente nella stessa Commissione bilancio, che ha preso in esame il testo unificato, il Ministero del tesoro ha ritenuto di dover prendere atto delle indicazioni che venivano formulate a seguito della quadruplicazione della indennità.

In questa sede non posso che confermare quanto ho già detto e specificare che comunque l'indicazione di 3 mila milioni, come addendo che formerà la cifra complessiva, rimane valida per il capitolo di bilancio, anche in relazione all'*iter* formativo del provvedimento, che dovrà essere approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Mi soffermo brevemente sugli articoli 7 e 8: sul primo avanzo un rilievo di sostanza, mentre sul secondo di forma. Il Governo ritiene che l'articolo 7, così com'è formulato, inserisca un'indicizzazione della spesa contraria all'orientamento più volte manifestato dal Parlamento e dallo stesso Governo in ordine ad altri provvedimenti legislativi. Pertanto, nel ma-

nifestare il parere chiaro del Governo, pregherei la Commissione di adottare una diversa formulazione o di deliberare la soppressione dell'articolo al fine di evitare questa sorta di indicizzazione.

Per quanto riguarda l'articolo 8, il Governo presenterà il seguente comma aggiuntivo: « Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità speciale di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, è corrisposta al personale che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

*a*) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: lire 120.000;

*b*) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: lire 100.000;

*c*) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: lire 80.000;

*d*) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: lire 72.000.

Tale indennità è estesa anche a quel personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è data facoltà di sostenere l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, della carriera immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza.

Al personale che, in seguito a concorso interno od altro, ha conseguito il passaggio a carriera superiore perdendo il diritto alla indennità di seconda lingua, con l'entrata in vigore della presente legge, per effetto del comma precedente, è riconosciuto il diritto alla percezione della indennità di seconda lingua già in godimento.

Il relatore, onorevole Vernola, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità speciale di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, è corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

*a*) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: lire 120.000;

*b*) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: lire 100.000;

*c*) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: lire 80.000;

*d*) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: lire 72.000; ».

PAZZAGLIA. Bisogna specificare che la indennità è mensile.

VERNOLA, *Relatore*. Vi è il riferimento alla precedente legge; ad ogni modo, possiamo inserire questa specificazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente subemendamento:

*Al secondo rigo del primo comma aggiungere dopo le parole*: « l'indennità speciale » *l'altra*: « mensile ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Pazzaglia.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore a nome del Comitato ristretto, sostitutivo del primo comma con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato, a nome del Comitato ristretto, il seguente emendamento: *alla prima riga del secondo comma, dopo la parola* « estesa », *sopprimere la parola* « anche ».

L'onorevole Bassanini ha presentato il seguente emendamento: *alla prima riga del secondo comma sostituire le parole* « a quel » *con la parola* « al ».

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato a nome del Comitato ristretto il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente*:

« Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza è corrisposta l'indennità nella misura prevista per la carriera inferiore medesima ».

Devo dire che personalmente questo emendamento mi lascia perplesso, in quanto finisce con il favorire, per gli appartenenti al grado superiore, una conoscenza inferiore. Mi sembra che l'emendamento non sia migliorativo del testo.

PAZZAGLIA. Ritengo che l'emendamento abbia una sua giustificazione.

VERNOLA, *Relatore*. Si tratta di accettare o meno questa logica che distingue la conoscenza della lingua secondo il grado. Se entriamo in tale logica, l'emendamento rappresenta un incentivo a perfezionare il grado di conoscenza della lingua.

Per le considerazioni fatte dall'onorevole Bassanini, sarei per il mantenimento della distinzione tra grado di conoscenza della lingua e grado ricoperto nella pubblica amministrazione, considerando però questo meccanismo come una occasione di incentivo all'ulteriore perfezionamento della conoscenza della lingua stessa.

Sono quindi del parere di mantenere l'emendamento.

CIANNAMEA. Se lo scopo che si intende raggiungere è quello indicato dal relatore, credo che sarebbe meglio mantenere il testo proposto dal Comitato ristretto, perché dà la possibilità di partecipare ad esami di carattere superiore o inferiore. Con l'emendamento proposto si darebbe solo la possibilità di partecipare all'apprendimento della lingua nella misura inferiore.

POSTAL. Concordo con le osservazioni del relatore e sono favorevole all'emendamento proposto.

VIRGILI. Aderisco alle considerazioni svolte dal relatore. Mi sembra che lo scopo fondamentale dell'emendamento proposto sia quello di stimolare l'apprendimento della lingua e di favorirne una maggiore conoscenza. Vi deve essere una distinzione tra gradi in questo sforzo di apprendi-

mento e l'emendamento consente di rappresentare meglio quello stimolo che la legge introduce con l'organizzazione dei corsi. Sono pertanto favorevole all'emendamento stesso.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo del terzo comma, proposto dal relatore, a nome del Comitato ristretto, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato a nome del Comitato ristretto, il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto comma con il seguente*:

« Al personale di cui al comma precedente che abbia conseguito il passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto all'indennità di seconda lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, è corrisposta l'indennità già in godimento rivalutata ai sensi del presente articolo ».

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Presento il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

Al personale di lingua ladina che abbia superato le prove prescritte dalle disposizioni vigenti è concessa una ulteriore indennità speciale nella misura prevista dal precedente articolo 1.

BOZZI. Vi è la copertura ?

VERNOLA, *Relatore.* Senza voler entrare nel merito dell'articolo aggiuntivo, ritengo che non sia questa la sede per proporre l'introduzione di una indennità di terza lingua, andando al di fuori della logica del provvedimento di legge, per cui con rammarico, dato che proprio lei ne è il proponente, sono costretto ad esprimere parere contrario.

VIRGILI. Sono anch'io sorpreso dalla presentazione di questo articolo aggiuntivo. So che esistono problemi per il gruppo etnico ladino, soprattutto della provincia di Trento, dove dobbiamo dare attuazione ad una serie di proposte e di iniziative anche legislative, che riprendano il testo già approvato in prima lettura dalla Camera e dal Senato nella passata legislatura, però non introdurrei questo tema nel provvedimento che stiamo discutendo. Consideriamo che questo problema esiste e, mentre diamo una definizione dal punto di vista dei princìpi e dell'ordinamento, vediamo come si possano recuperare in altre sedi anche le condizioni che favoriscano la presenza e l'attività dei ladini, insieme con gli altri gruppi etnici, nei pubblici uffici. Ma, dal punto di vista politico e anche concreto, mi sembra fuori luogo porre questo tema in relazione al provvedimento di legge in esame, per cui sono contrario all'articolo aggiuntivo.

POSTAL. Anch'io concordo con le osservazioni del relatore e dell'onorevole Virgili, in quanto ritengo che con questo articolo aggiuntivo si introduca un principio al di fuori della logica del provvedimento che stiamo esaminando, dato che si tratterebbe di istituire una indennità di terza lingua in una situazione in cui i ladini comunque verrebbero a percepire l'indennità di seconda lingua. Il tema esiste certamente, e più in generale esiste quello dei ladini della provincia di Bolzano e di Trento; e vorrei cogliere questa occasione per sollecitare il presidente a iscrivere all'ordine del giorno della Commissione le varie proposte di legge, anche costituzionali, relative ai ladini della provincia di Trento.

PRESIDENTE. Prendendo atto delle osservazioni del relatore e dei membri della Commissione, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo, che mi riservo di trasformare nel testo di una proposta di legge, in modo che possa essere esaminato separatamente con maggiore attenzione.

Devo far presente all'onorevole Postal che la proposta di legge sui ladini della provincia di Trento è all'esame della competente Commissione del Senato, per cui la nostra Commissione la prenderà in considerazione non appena ci sarà trasmessa dall'altro ramo del Parlamento.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I comuni della provincia di Bolzano possono attribuire un'indennità di bilinguismo nelle misure fissate dalla presente legge al personale dipendente di lingua tedesca, italiana e ladina che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Pari facoltà possono esercitare gli enti e gli istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi.

Il relatore, onorevole Vernola, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

*Al quarto rigo del primo comma dopo la parola*: « dipendente » *sopprimere le altre*: « di lingua tedesca, italiana e ladina ».

VERNOLA, *Relatore*. Ritengo che la specificazione, di cui propongo la soppressione, sia superflua.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Vernola al primo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, che alla data di entrata in vigore della stessa siano sprovvisti del requisito della conoscenza della seconda lingua, hanno facoltà di frequentare, per una sola volta nella carriera, corsi quadriennali di seconda lingua con il riconoscimento di una indennità speciale di cui al successivo articolo 4.

I corsi di cui al comma precedente, istituiti per ciascuna lingua nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si svolgeranno per dieci mesi con inizio il 1° ottobre e comporteranno un numero settimanale di ore di lezione, fuori dell'orario di servizio, non inferiore a cinque.

Alla conclusione del quadriennio dei corsi speciali di cui al primo comma del presente articolo, gli iscritti potranno sostenere l'esame di accertamento della conoscenza della lingua studiata, in base ai criteri previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Non è consentito per nessuna ragione un prolungamento del corso oltre i quattro anni al quale corrisponda il godimento dell'indennità di cui al successivo articolo 3.

L'esame di accertamento di cui al comma precedente, a richiesta degli interessati può essere anticipato di uno o più anni, sulla base di un parere favorevole della direzione dei corsi. In caso di esito negativo dell'esame anticipato, è consentita la continuazione del corso speciale fino al compimento del quadriennio, fermo restando il diritto al godimento dell'indennità di cui al successivo articolo 3, salvo quanto previsto dal comma seguente.

Al termine di ciascuno dei primi tre anni del corso speciale, gli iscritti vengono dichiarati idonei al proseguimento del corso, ovvero vengono rinviati ad una prova orale, affidata ad apposita commissione, per l'accertamento di idoneità al passaggio all'anno successivo.

Nel caso di giudizio di inidoneità al passaggio all'anno successivo viene interrotta la corresponsione della indennità di studio e apprendimento, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità decorso un periodo di tempo stabilito dalla direzione dei corsi. Conseguita l'idoneità viene ripristinato il diritto al godimento dell'indennità speciale in corrispondenza alla ripresa regolare del corso.

Gli iscritti ai corsi di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare, a pena di esclusione dai corsi medesimi, non meno di due terzi delle lezioni di ciascun anno.

I corsi speciali di studio e apprendimento della seconda lingua, di cui al presente articolo, avranno inizio il primo ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge e saranno tenuti per un periodo massimo di anni sette.

Il relatore, onorevole Vernola, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

« I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, che alla data di entrata in vigore della stessa siano sprovvisti del requisito della conoscenza della seconda lingua, hanno facoltà di frequentare corsi di seconda lingua con il riconoscimento di una indennità speciale di cui al successivo articolo 4.

I corsi di cui al comma precedente, istituiti per ciascuna delle due lingue nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si svolgeranno fuori del normale orario di lavoro per complessive 160 ore annue e secondo un programma definito dalla direzione dei corsi stessi.

Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo dalla direzione dei corsi stessi.

Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al successivo articolo 4, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo stabilito dalla direzione dei corsi. Conseguita l'idoneità viene ripristinata l'indennità di cui al successivo articolo 4 prevista per il corso successivo.

I corsi di cui al presente articolo saranno tenuti per un periodo di anni sette ».

Gli onorevoli Postal e Virgili hanno presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento Vernola:

*Al primo comma sostituire le parole*: « una indennità speciale », *con le altre*: « un assegno speciale »;

*Alla fine del secondo comma aggiungere le parole*: « nell'arco di dieci mesi »;

*Alla fine del quinto comma aggiungere le seguenti parole*: « a partire dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge ».

Mi associo al primo subemendamento che ritengo non solo opportuno, ma anche indispensabile. Per quanto riguarda l'ultimo subemendamento, faccio presente che, nel caso in cui il provvedimento non venisse approvato entro il 1° ottobre, si partirebbe dal 1981.

PAZZAGLIA. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore su un punto che ha formato oggetto di considerazione anche da parte di un altro collega. Mi riferisco alla possibilità di sostenere l'esame di accertamento prima del termine dei corsi.

VERNOLA, *Relatore*. I corsi erano quadriennali, ora sono annuali.

PAZZAGLIA. I corsi non sono annuali, hanno ciclo annuale.

Siamo d'accordo sulla nuova formulazione, ma dovremmo chiarire che coloro che sono dichiarati idonei alla partecipazione al corso successivo possono anche sostenere l'esame di accertamento, per evitare che resti qualche incertezza su questa facoltà. Su questa esigenza di inserire un'ulteriore precisazione non presento un emendamento, ma mi rimetto al relatore.

PRESIDENTE. Al secondo comma, là dove si dice che i corsi « si svolgeranno fuori del normale orario di lavoro per complessive 160 ore annue e secondo un programma definito dalla direzione dei corsi stessi », suggerirei di mettere l'inciso « fuori del normale orario di lavoro », tra due virgole.

VERNOLA, *Relatore*. Sono d'accordo. Con l'aggiunta delle due virgole il testo risulta più chiaro.

PRESIDENTE. Vorrei inoltre un chiarimento dal relatore sulla soppressione del quarto comma dell'articolo 3 del testo unificato.

VERNOLA, *Relatore*. Tale soppressione deriva dal fatto che il comma, una volta trasformati i corsi da quadriennali ad annuali, non ha più senso. Alla fine del corso annuale gli interessati conseguono il patentino, oppure non sono considerati maturi per il conseguimento del patentino, oppure ricevono un giudizio di idoneità alla partecipazione al corso successivo. Colui che riceve un giudizio di inidoneità, per cui non può partecipare al corso successivo, subisce la sospensione della corresponsione dell'assegno. La preoccupazione espressa dall'onorevole Pazzaglia non ha ragione di sussistere.

PAZZAGLIA. Se il relatore afferma che al termine del corso annuale è possibile sostenere l'esame di idoneità e che questa disposizione è implicita nel testo del terzo comma, sono d'accordo. L'importante è chiarire che questa è l'interpretazione data dalla Commissione.

VERNOLA, *Relatore*. Credo che non sia necessaria un'ulteriore precisazione. Quando il corso era quadriennale aveva un senso l'osservazione dell'onorevole Pazzaglia. Poiché si è stabilito che il corso è annuale e che le fasi successive possono servire solo per il perfezionamento, non vi sarebbe ragione di una dichiarazione di idoneità al corso successivo.

Per quanto riguarda i primi due subemendamenti Postal e Virgili mi dichiaro favorevole.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento Postal e Virgili, favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Desidero dichiarare che non sono favorevole al terzo subemendamento Postal e Virgili, perché comporterebbe un ritardo di un anno intero. Prego i presentatori di ritirarlo.

POSTAL. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo subemendamento Postal e Virgili, favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento interpretativo da me proposto, volto a porre tra due virgole l'inciso « fuori del normale orario di lavoro ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal relatore, a nome del Comitato ristretto, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 3 della presente legge, iscritti ai corsi ivi previsti,

viene riconosciuta una « indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua », nelle misure corrispondenti al settanta per cento dell'indennità di seconda lingua prevista dal precedente articolo 1.

Il relatore, onorevole Vernola, ha presentato a nome del Comitato ristretto il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente*:

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 3 della presente legge, iscritti ai corsi ivi previsti, viene riconosciuta una indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua, nelle misure corrispondenti al settanta per cento dell'indennità di seconda lingua prevista dal precedente articolo 1.

L'assegno di cui al comma precedente sarà decurtato in rapporto alle ore di assenza non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.

L'indennità di cui al presente articolo verrà corrisposta per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza godimento dell'assegno di studio.

L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente subemendamento:

*Al secondo comma, dopo le parole*: « ore di assenza », *inserire le altre*: « dai corsi ».

Pongo in votazione il subemendamento Pazzaglia.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4 presentato dal relatore a nome del Comitato ristretto e con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

I comuni e gli enti e istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, qualora abbiano istituito o istituiscano l'indennità di seconda lingua secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, possono adottare anche iniziative corrispondenti a quelle indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge.

Gli onorevoli Pazzaglia e Bozzi hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma*:

« Il sovrintendente scolastico alla provincia di Bolzano esercita la sorveglianza sullo svolgimento dei corsi ».

Preannuncio che voterò contro l'articolo 5 – che riterrei preferibile sopprimere – e tanto più contro l'emendamento testè presentato, perché ritengo, in base all'ordinamento vigente nella provincia di Bolzano – e in particolare sulla base degli articoli 5 e 65 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige – che lo Stato non possa interferire nei corsi in questione: sia l'articolo sia l'emendamento intendono togliere la detta prerogativa allo statuto autonomo, e l'articolo 5, emendato come proposto, comporterebbe per i nostri comuni la soggezione al controllo del sovrintendente scolastico, nella loro libera determinazione di istituire i corsi.

BOZZI. Ma con il nostro emendamento, signor presidente, non s'incide sull'autonomia dei comuni per quanto riguarda l'istituzione dei corsi: qui si fa riferimento solo al modo con cui i corsi si svolgono, il che interessa anche tutto lo Stato; non intendo, comunque, aprire una questione su quest'argomento.

PAZZAGLIA. Non ho una specifica conoscenza, signor presidente, della norma cui lei si richiama per sostenere che i comuni hanno la facoltà di istituire i corsi, e perciò non mi permetto di affrontare una discussione in materia. Desidero però

rilevare che il senso dell'emendamento proposto corrisponde a quanto l'onorevole Bozzi ed io abbiamo detto nel corso della discussione sulle linee generali, allorquando abbiamo chiesto che nel testo di legge venissero introdotte garanzie tali da assicurare che tutti i corsi – sia quelli istituiti dallo Stato per i propri dipendenti, sia quelli istituiti dai comuni o dagli altri enti pubblici della provincia di Bolzano – operino con la stessa serietà, in modo che non si abbia disparità di trattamento tra i dipendenti dello Stato e quelli di altri enti.

Nel corso della replica, il relatore – non dico accogliendo, ma tenendo conto di tali considerazioni – ha fatto presente che si poteva introdurre nel testo dell'articolo 5 (alla cui discussione abbiamo rinviato la questione) una forma di controllo sui corsi stessi.

Da ciò è nato il riferimento al sovrintendente scolastico, che eserciterà un controllo non sui comuni (o sugli enti pubblici in generale), o sulla loro volontà di istituire questi corsi, o sull'opportunità o meno di istituirli, ma soltanto sul funzionamento dei corsi stessi, e sulla serietà delle decisioni che possono essere adottate. E questo è il minimo per garantire che tale strumento – che diventa indispensabile, come lei m'insegna, per accedere ai pubblici uffici e per continuare a svolgere le proprie funzioni – non venga concesso in modo diverso ad una categoria di cittadini rispetto ad un'altra. Il nostro emendamento, pertanto, risponde solo ad un'esigenza di uguaglianza e di garanzia per tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Mi rendo conto, onorevole Pazzaglia, dell'opportunità di una disposizione del genere, tant'è vero che mi ero a suo tempo dichiarato favorevole all'approvazione dell'articolo 5. Ma se lo emendiamo nel senso da lei proposto, esso mi crea delle perplessità, soprattutto con riferimento a due norme dello statuto della regione Trentino-Alto Adige: l'articolo 5 e l'articolo 65, il quale ultimo recita: « L'ordinamento del personale dei comuni » (cui certo inerisce il testo al nostro esame) « è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei princìpi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale ».

POSTAL. I temi messi in rilievo da quest'ultima parte della discussione relativa all'articolo 5 sono due. Il primo riguarda il contenuto dell'emendamento proposto dagli onorevoli Bozzi e Pazzaglia: io dichiaro di essere contrario a tale emendamento perché l'articolo 5 di per sé prevede che qualora i comuni e gli istituti di diritto pubblico in provincia di Bolzano istituiscano l'indennità di seconda lingua, tali comuni ed istituti di diritto pubblico possano adottare iniziative previste dagli articoli 3 e 4 relative ai corsi di approfondimento e studio di seconda lingua; cioè l'indennità di seconda lingua è a carico dei comuni o istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano e i corsi di apprendimento di seconda lingua sono finalizzati evidentemente all'addestramento specifico del personale di questi enti. Mi pare, quindi, che l'articolo 5 nel suo complesso di per sé consenta di prevedere da parte di comuni ed enti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano una sufficiente responsabilità e serietà nell'apprestamento di corsi di tal genere e, di conseguenza, io sono contrario all'emendamento Bozzi e Pazzaglia e credo che forse valga la pena di meditare sulla stessa riserva posta dal presidente su tutto l'articolo 5 – che è il secondo punto emerso dalla discussione

PRESIDENTE. Devo dire che se tale articolo dovesse rimanere nella sua attuale formulazione io non ho nulla in contrario a che venga mantenuto.

POSTAL. È un articolo che riprende una normativa già esistente nella precedente legislazione e che conferma quanto già previsto in passato. Questo significa che anche se venisse soppresso non cambierebbe nulla rispetto alla facoltà di comuni ed istituti di diritto pubblico di istituire l'indennità di seconda lingua e di fare i corsi, perché tutto ciò rientra certa-

mente nell'ambito delle loro competenze e prerogative. In conclusione, io sono contrario alla approvazione dell'emendamento Bozzi e Pazzaglia e vorrei conoscere l'opinione dei colleghi sulla opportunità, semmai, di sopprimere l'intero articolo 5.

VIRGILI. Non sono d'accordo con la proposta di eventuale soppressione dell'articolo 5 perché il suo disposto è diverso da quanto previsto dalla legge n. 1165 del 1961, il cui contenuto è stato ripreso dall'articolo 4 del testo in discussione. Mi pare che qui si istituisca per i comuni la facoltà di introdurre l'indennità di bilinguismo senza fare riferimento alla possibilità di istituire corsi, che quindi rappresenta un fatto nuovo che va mantenuto.

In secondo luogo, mi sembra comprensibile la preoccupazione dell'onorevole Pazzaglia secondo il quale, venendo questi corsi organizzati da istituti diversi nell'ambito dello stesso territorio, sarebbe opportuno garantire, dal punto di vista di contenuti, gestione e organizzazione, un minimo di criterio unitario. Va però detto che anche questo aspetto, in parte, è risolto quando si dice: « possono adottare anche iniziative corrispondenti a quelle indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge », articoli che già prevedono determinati contenuti di massima. Né va dimenticato che anche recentemente si è avuta una sentenza della Corte Costituzionale relativamente alla competenza delle Regioni rispetto al personale dei comuni, sentenza che ha ricordato la potestà della regione, oltre a quella fondamentale dei comuni. Inoltre, credo che neanche i comuni possano sfuggire ad una certa logica contenuta nello Statuto e che riguarda anche l'assetto della scuola.

Quindi, se si vuole essere estremamente rigorosi, bisogna dire che l'organizzazione dei corsi deve avvenire nel quadro di quelle normative e di quelle disposizioni stabilite dallo Statuto. Credo che questo sia un punto dal quale non possiamo travalicare perché già delicato ed oggetto di scontro tra i vari gruppi, per cui rischieremmo di « buttare vino sul fuoco » quando, invece, è il caso di confermare quanto stabilito dallo Statuto.

CIANNAMEA. Desidererei avere un chiarimento, soprattutto a seguito di quanto detto dall'onorevole Virgili. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976 di attuazione delle norme speciali stabilisce, al primo comma, che: « Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca vengono istituiti, d'intesa tra commissario del Governo e provincia, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, in servizio in provincia di Bolzano e in quella di Trento in uffici aventi competenza regionale »; inoltre il terzo comma dello stesso articolo afferma che: « Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono altresì nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguità a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero ». Mi pare, quindi, che la disciplina in materia sia contenuta integralmente in queste disposizioni e che non ci sia la possibilità per i comuni di istituire corsi a parte, perché i corsi vengono istituiti d'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano. Concedendo a comuni e province questa nuova facoltà si andrebbe, a mio avviso, oltre la previsione del decreto n. 752, e perciò io sarei favorevole alla soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Devo dire che l'articolo 5 ha una sua logica, e cioè, fermo restando il fatto che l'organizzazione di questi corsi è comunque già disciplinata da legge, si statuisce che i comuni possono estendere l'indennità di bilinguismo e possono adottare iniziative corrispondenti a quelle indicate negli articoli 3 e 4 dello stesso provvedimento. Questa affermazione di principio, a mio modo di vedere, non andrebbe tolta, ma nel momento in cui inseriamo un contributo da parte dell'inten-

dente scolastico visto che abbiamo un sovrintendente per la lingua italiana, uno per la lingua tedesca ed uno per la ladina, bisognerebbe dire a quale facciamo riferimento; oltre tutto, credo che immetteremmo un controllo non del tutto legittimo dal punto di vista costituzionale e che introduce un sistema affatto estraneo a quello che abbiamo seguito finora.

Prego pertanto i proponenti di ritirare l'emendamento.

PAZZAGLIA. Molto brevemente vorrei sottolineare che, se i comuni hanno il diritto di istituire corsi, non vi è necessità di stabilirlo per legge. Ove, invece, i comuni non godessero di tale diritto, la legge risulterebbe necessaria: ed a questo punto è anche giusto che lo Stato, che assegna loro questa facoltà, si riservi la possibilità di esercitare i necessari controlli.

Ai nostri fini, quindi, le strade che si possono seguire sono due: o sopprimiamo l'articolo 5, oppure approviamo la norma sui controlli.

VIRGILI. Desidero richiamare alcune osservazioni svolte dal collega Ciannamea, ed in particolare desidero rifarmi alla disquisizione circa l'autonomia degli enti locali e pubblici. Pur non essendo un costituzionalista, sono convinto che tra enti locali ed enti pubblici vi sia una sostanziale differenza e conosco – per mia personale esperienza, dato che ho rivestito per undici anni l'incarico di consigliere comunale – quale sia la interpretazione data alla questione dalle diverse forze politiche.

Nel momento in cui noi usiamo il termine « comuni » diciamo qualcosa di più specifico rispetto alla dizione data di « enti pubblici ». Per questo motivo, il gruppo comunista insiste per il mantenimento del testo originario dell'articolo 5.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 5.*

PAZZAGLIA. Subordinatamente alla approvazione o meno di quest'ultimo mio emendamento insisto per la votazione dell'altro precedentemente presentato.

VERNOLA, *Relatore*. Al fine di un ulteriore approfondimento della questione, desidero far notare ai colleghi che l'osservazione, svolta dal collega Ciannamea, in ordine all'articolo 7 del decreto di attuazione dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, merita una certa considerazione.

Infatti, a mio avviso, nel termine « ente pubblico » va ricompreso sia il suo riferimento territoriale, sia quello economico; in altri termini, la locuzione dovrebbe essere comprensiva di tutti gli enti territoriali e, quindi, anche dei comuni. L'attuale dizione dell'articolo 5 opera una distinzione, parlando di comuni e di enti ed istituti di diritto pubblico, riferendosi, in questo modo, ad altre realtà economiche.

In ogni caso, ritengo che, dopo il riferimento fatto all'articolo 7 del decreto di attuazione sopra ricordato, non possa essere mantenuta l'attuale dizione dell'articolo 5: infatti, ci vedremmo costretti a sopprimere il riferimento agli enti pubblici, conservando soltanto quello ai comuni; altrimenti tali enti ed istituti di diritto pubblico verrebbero da noi abilitati ad istituire, in modo autonomo, i corsi, mentre, in ottemperanza al più volte ricordato articolo 7 del decreto di attuazione che ha rilevanza costituzionale, essi hanno soltanto la facoltà di proporre la istituzione dei corsi medesimi al commissario di Governo, che, d'intesa con la provincia, decide o meno di porli in essere.

Per quel che riguarda i comuni, nutro comunque qualche dubbio, soprattutto dopo aver ascoltato l'intervento del presidente in ordine alla legittimità costituzionale di una norma del tipo di quella in oggetto. È vero che il disposto della legge del 1961 facoltizzava i comuni alla istituzione delle indennità di seconda lingua: forse, però, era superflua e già viziata costituzionalmente anche quella norma. A parte, dunque, il fatto che essa risale ad un tempo ormai lontano, mi chiedo se sia davvero necessaria; e, per quel che riguarda i suoi possibili vizi di costituzio-

nalità, essa va messa in relazione all'articolo 65 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige che affida alla regione medesima la competenza in materia di comuni e di ordinamento del loro personale.

In sintesi, una eventuale soppressione dell'articolo 5 non comporta necessariamente l'impossibilità per i comuni di istituire i corsi, ma tutta la questione verrebbe ricondotta all'ordinamento generale vigente nella regione a Statuto speciale, la quale ultima – sempre in base al disposto dell'articolo 65 dello Statuto – ha la facoltà di assegnare ai comuni pieni poteri relativamente all'ordinamento del loro personale, oppure di decidere sull'opportunità di prendere autonome e diverse iniziative.

Ritengo, in conclusione, opportuno limitare eventualmente il riferimento contenuto nell'articolo 5 ai soli comuni, sopprimendo quello agli enti di diritto pubblico e, preferibilmente, accogliendo la tesi del rappresentante del Governo e, quindi, lo emendamento presentato dall'onorevole Pazzaglia, soppressivo dello stesso articolo 5.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Condividendo le considerazioni svolte dal relatore, dichiaro che il Governo è favorevole all'emendamento Pazzaglia soppressivo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, di cui il deputato Pazzaglia ha chiesto la soppressione, alla quale il Governo ed il relatore si sono dichiarati favorevoli.

(*È respinto*).

S'intende, pertanto, soppresso l'articolo 5.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Le indennità di cui alla presente legge non sono computabili agli effetti del trattamento di quiescenza.

Il relatore, onorevole Vernola, ha presentato, a nome del Comitato ristretto, il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente*:

« L'indennità e l'assegno di studio di cui alla presente legge non sono computabili agli effetti del trattamento di quiescenza ».

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare ogni anno con proprio decreto l'aumento delle indennità speciali di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Come ho già detto, bisogna evitare di ricorrere a forme di indicizzazione che rendono anelastica qualsiasi manovra di politica finanziaria.

GITTI. Sono favorevole all'emendamento del Governo, perché abbiamo difficoltà a controllare l'aumento della spesa pubblica anche solo in termini di conoscenza. È meglio evitare i meccanismi automatici di indicizzazione ed adottare invece, di

volta in volta, gli adeguamenti che si rendono necessari.

PRESIDENTE. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo 7 per una ragione molto semplice: non è che si facciano automaticamente gli adeguamenti, perché occorre un decreto del ministro. È più opportuno seguire questa strada anziché portare di volta in volta la materia all'attenzione del Parlamento. È una semplificazione.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non si tratta di una facoltà, ma di un impegno ad emanare il decreto.

BASSANINI. La formulazione proposta dal Comitato ristretto è quanto meno imprecisa, perché in base all'articolo 7 il ministro del tesoro è autorizzato a modificare con proprio decreto le indennità speciali, adeguandole sostanzialmente alle variazioni del potere di acquisto della moneta, senza che si sia prevista però una norma sostanziale negli articoli precedenti per una rivalutazione annuale delle indennità.

Credo che dal punto di vista della tecnica legislativa sarebbe più corretto, lasciando la previsione dell'autorizzazione, prevedere l'indicizzazione dell'indennità. È chiaro che questa questione viene meno se si accoglie l'emendamento soppressivo presentato dal Governo che, infatti, non comporta problemi di formulazione legislativa. Pur tenendo conto delle preoccupazioni espresse dal Governo, mi pare che il presidente abbia giustamente sottolineato che rischiamo, con il tasso di inflazione che caratterizza questi ultimi anni, di effettuare una operazione quasi vana, prevedendo un aumento monetario di queste indennità senza una qualche procedura che consenta di mantenere una sua consistenza in termini reali anche per il futuro; rischiamo cioè di non incentivare effettivamente la capacità di utilizzare la seconda lingua, e quindi la sua conoscenza. Pertanto, sarei contrario all'emendamento soppressivo e favorevole invece ad adottare una diversa disposizione in cui si preveda, in un primo comma, la rivalutazione annuale dell'indennità e, in un secondo comma, l'autorizzazione al ministro del tesoro ad apportare ogni anno l'aumento della indennità speciale.

PRESIDENTE. La pregherei di formalizzare l'emendamento.

VIRGILI. Non faccio questioni di stesura dell'articolo, ma mi interessa che venga mantenuto integro il principio della rivalutazione della indennità secondo l'andamento del costo della vita sulla base dei dati ISTAT. Pertanto, mi associo alle valutazioni espresse dal collega Bassanini, perché altrimenti la logica del provvedimento avrebbe potuto essere diversa. Se una disposizione come questa dovesse essere respinta, saremmo costretti a presentare ogni anno un provvedimento per adeguare l'indennità alla svalutazione della moneta, con tutte le conseguenze negative sul provvedimento, che ha lo scopo di stimolare l'apprendimento della seconda lingua, basandosi sul requisito del bilinguismo, che si riflette poi anche sul funzionamento dei pubblici uffici. Si può anche adottare una formulazione diversa dell'articolo, però insisto affinché venga mantenuto il principio della rivalutazione della indennità.

PRESIDENTE. Invito il sottosegretario a tener conto che la V Commissione bilancio si è espressa favorevolmente, per cui la pregherei di accogliere questa disposizione, sulla base anche delle considerazioni svolte dall'onorevole Bassanini, trattandosi di una semplificazione legislativa. Nel caso in cui l'articolo fosse soppresso, saremmo costretti tutti gli anni a discutere di questo problema, mentre possiamo evitare inutili lungaggini legislative.

POSTAL. Almeno dal punto di vista del principio, mi preme sottolineare che la logica complessiva del provvedimento, cioè l'obiettivo fondamentale che esso si propone, è quello di accrescere, nell'ambito della provincia di Bolzano, le condizioni

di un'equilibrata e civile convivenza tra gruppi linguistici ed etnici diversi, obiettivo legato non solo alle funzioni che ciascuno svolge nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, ma anche alla vita quotidiana che ciascun appartenente ai vari gruppi etnici conduce in quella zona di confine. La logica complessiva del provvedimento, tutto sommato, mi fa ritenere che sia opportuno mantenere il principio contenuto nell'articolo 7, salvo poi verificare il testo dell'emendamento dell'onorevole Bassanini.

BASSANINI. Ho interpretato la *ratio* di questa disposizione nel senso di un adeguamento automatico, sia pure con periodicità annuale, e non come una facoltà del ministro. Propongo di premettere all'articolo 7 il seguente comma: « L'indennità speciale di cui alla presente legge è annualmente rivalutata in misura proporzionale alla variazione dell'indice del costo della vita verificatasi nell'anno precedente ». Poi seguirebbe il testo proposto dal Comitato ristretto con due modifiche: « Il ministro del tesoro determina ogni anno con proprio decreto la misura dell'indennità speciale di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita ».

Il primo comma stabilisce la norma sostanziale, cioè che si tratta di una indennità rivalutata annualmente, il secondo comma stabilisce la procedura con decreto del ministro del tesoro. Non vi è bisogno in questo modo di una formulazione in termini di autorizzazione legislativa, trattandosi del decreto di attuazione delle disposizioni di cui al primo comma.

VERNOLA, *Relatore*. Vorrei ricordare che di casi di indicizzazione ve ne sono già. Potrei ricordare il caso della legge relativa ai magistrati e, se non sbaglio, ve ne sono altri. L'onorevole Gitti sottovoce mi poneva il quesito della compatibilità di una norma di questo genere con la legge finanziaria. Non sono esperto in questa materia, ma, poiché la legge finanziaria ha scadenza annuale, non mi pare vi sia una incompatibilità per il fatto di avere voluto recepire una indicizzazione di questo tipo. Quindi non mi sembra una questione incompatibile con la legislazione attualmente in vigore, è una scelta che si vuole fare. Certo, il Parlamento si spoglia in questo modo del potere di periodica rivalutazione di certe indennità, ma è una decisione spontanea che prende il Parlamento di rimettersi al Governo e di realizzare uno snellimento.

Si potrebbe eventualmente riesaminare la periodicità perché la scadenza annuale potrebbe essere, in effetti, troppo rapida. La indicizzazione per la magistratura ha scadenza triennale, non è in relazione al costo della vita, ma alla media degli aumenti conseguiti dalle altre categorie dello Stato nel triennio precedente.

Condivido quanto diceva l'onorevole Bassanini. Sia interpretando il pensiero dei componenti del Comitato ristretto sia per la logica del provvedimento, lasciare la questione alla discrezionalità del ministro del tesoro non avrebbe senso. O si introduce la norma e si ritiene atto dovuto il provvedimento, oppure è inutile inserire la norma: si aspetterà il progetto di legge di iniziativa parlamentare o governativa per una rivalutazione.

Sono favorevole al mantenimento del meccanismo, proporrei un eventuale aumento della periodicità, per esempio spostandola da annuale a biennale. Quindi potremmo modificare l'emendamento Bassanini precisando che il primo ritocco non può che avvenire all'inizio del biennio dall'entrata in vigore della legge e facendo riferimento all'aumento intervenuto nel biennio precedente.

Sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Bassanini di premettere la norma dell'indicizzazione e di fissare nel secondo comma la procedura. Si tratta infatti di una più precisa tecnica legislativa.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La formulazione dell'emendamento Bassanini rende più chiara la volontà della Commissione in quanto esplicita in maniera corretta questa sorta di ulteriore indicizzazione.

Il relatore si riferiva ad altri casi di indicizzazione esistenti. Pur conoscendoli tutti, non credo che ci si debba riferire a tali precedenti quando contemporaneamente da parte del Parlamento si reclama una migliore e più puntuale possibilità di valutazione complessiva della politica della spesa.

In linea di principio credo che dovremmo essere contrari a forme che legislativamente fissino sistemi di rivalutazione automatica, che sfuggono poi alla valutazione del Parlamento e del Governo. Fino al 1978 non esistevano inoltre strumenti legislativi a questo scopo, ma con la legge n. 468, legge finanziaria, oggi esistono e offrono al Parlamento annualmente la possibilità di verificare la congruità della spesa rispetto agli obiettivi da raggiungere.

Esistono nella pubblica amministrazione indennità, per esempio per sedi disagiate, che vengono concesse a funzionari del Ministero degli esteri che operano fuori dal nostro paese. Tali indennità non solo non sono indicizzate, ma vengono riviste in ragione della permanenza o meno delle condizioni che rendono disagevole quella sede. Tali indennità vengono date con la preoccupazione di non farne un'aggiunta allo stipendio, come finirebbero per essere di fatto – sia pure temporaneamente – qualora fossero rivalutabili periodicamente.

Vorrei pregare i colleghi di valutare questo dato per le ragioni di ordine generale che ho esposto e di lasciare alla valutazione autonoma del Parlamento annualmente, in sede di esame della legge finanziaria, la necessità di un adeguamento.

GITTI. Desidero parlare per dichiarazione di voto.

Non intendo dissertare sulla legge finanziaria, però ribadisco il mio voto contrario per una questione di principio, di metodo e di sostanza. Mi rendo conto che le ragioni esposte dagli onorevoli Virgili e Vernola rispondono a condizioni obiettive, tenendo conto del fatto che il costo della vita è destinato ad aumentare permanentemente, secondo le previsioni macroeconomiche, nel nostro paese.

Ritengo però che, proprio in presenza della legge finanziaria, introdurre l'indicizzazione annuale, o comunque per un periodo all'anno, può essere superfluo, potendosi provvedere, se necessario, in quella sede; inoltre, per comune dichiarazione di tutte le parti politiche presenti in Parlamento, i meccanismi di indicizzazione vanno considerati all'interno della spesa complessiva dello Stato. Esprimo quindi opinione contraria all'emendamento, non perché non ne comprenda le finalità, che in sé sono giuste ed eque, ma riferendomi a questi princìpi di metodo.

BASSANINI. Ritengo che la proposta poc'anzi formulata dal relatore possa rappresentare un compromesso, nella discussione che stiamo facendo: egli suggeriva infatti un biennio come scadenza periodica di operatività del meccanismo di adeguamento. Questa rivalutazione biennale costituisce già un elemento di « raffreddamento » dell'effetto inflazionistico che un meccanismo di indicizzazione come questo sortisce inevitabilmente: del resto, come altri che hanno una cadenza molto più frequente, nel tempo.

D'altronde, pur rendendomi conto delle osservazioni avanzate dal rappresentante del Governo e dal collega Gitti, devo rilevare che il richiamo alla legge n. 468 (e lo dico proprio perché molti di noi hanno creduto nella portata di riforma fondamentale del bilancio dello Stato che dovrebbe avere la citata legge) rischia di diventare, a questo punto, un po' rituale, perché è prevalsa un'impostazione della legge finanziaria come legge-*omnibus*, e non come normativa di razionalizzazione della spesa...

GITTI. Questo avviene anche perché la legge finanziaria non viene mai esaminata dalla nostra Commissione!

BASSANINI. Il rinvio alla legge finanziaria rischia di non risolvere i problemi, perché in essa si accumulano così una serie di disposizioni che invece andrebbero

inserite nelle leggi ordinarie di spesa: viceversa, le disposizioni di spesa che meriterebbero di essere esaminate nel contesto della legge finanziaria rischiano di restarne fuori.

Si potrebbe rinviare il problema alla legge finanziaria se fosse garantito che ogni anno si prende in considerazione la rivalutazione dell'indennità di seconda lingua: ma questa garanzia non l'abbiamo, anzi la legge finanziaria è diventata il meccanismo con il quale spesso si provvede ad aggirare delle norme costituzionali, come quelle, ad esempio, concernenti la ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed altri enti autonomi locali. Non vorrei, quindi, che il rilievo, per altro verso giustificato, dell'opportunità di un rinvio della questione alla legge finanziaria costituisse in questo caso soltanto uno strumento per aggirare sostanzialmente il problema.

Mi pare perciò che la formula migliore, ed in qualche modo compromissoria, sia quella che proponeva il relatore, ed io mi dichiaro fin d'ora disposto a modificare in tal senso il mio emendamento, sul quale però desidero insistere.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

*Sostituire la parola*: « annualmente », *con le altre*: « ogni due anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini, favorevoli relatore e Governo, nella seguente formulazione:

*Inserire, come primo comma dell'articolo, il seguente comma*:

« L'indennità speciale di cui alla presente legge è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 7.

« L'indennità speciale di cui alla presente legge è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente.

Il Ministro del tesoro determina ogni due anni con proprio decreto la misura della indennità speciale di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il relatore, onorevole Vernola, ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma*:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(*È approvato*).

VERNOLA, *Relatore*. Propongo, per il testo unificato in esame, il seguente titolo: « Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministra-

zioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo del testo unificato così com'è stato proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo unificato delle proposte di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge: Vernola, Pazzaglia, Reggiani, Labriola, Bozzi, Mammì, Spagnoli, Aglietta, Milani: Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento Europeo e per i consigli regionali (1823).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vernola, Pazzaglia, Reggiani, Labriola, Bozzi, Mammì, Spagnoli, Aglietta e Milani: « Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole « a condizione che all'onere di 30 miliardi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 alla voce " finanziamento dei partiti politici " ». La III Commissione affari esteri ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Vernola ha facoltà di svolgere la relazione.

VERNOLA, *Relatore*. Come è noto, con la legge 2 maggio 1974, n. 195, fu introdotto il finanziamento pubblico dei partiti con un capitolo che si riferiva al contributo dello Stato per spese elettorali. Dopo l'entrata in vigore di questa legge si è registrata, a seguito dell'atto comunitario di Bruxelles del 20 settembre 1976 e della legge elettorale 24 gennaio 1979, n. 18, la introduzione delle elezioni dirette per il Parlamento europeo.

Inutile sottolineare l'importanza di questo avvenimento verificatosi lo scorso anno e credo che per quanto riguarda le elezioni europee debbano essere fatte le stesse considerazioni che portarono alla approvazione della legge del 1974: deve, cioè, essere sottolineata la necessità di assicurare le condizioni economiche di sopravvivenza dei partiti e delle forze politiche, e quindi la loro autonomia e libertà nell'espletamento delle loro funzioni di interesse generale, così come richiesto dall'articolo 49 della Costituzione. Per altro, nello spirito di quella legge come di questa che si propone alla approvazione della Commissione, vi è anche l'esigenza di salvaguardare il pluralismo politico e di dare una garanzia alle formazioni minori.

Analogo discorso si intende fare, con questa proposta di legge, in relazione alle elezioni regionali, anche per la rilevanza che nel nostro sistema costituzionale è ormai stata acquisita dalle regioni dopo l'arricchimento di funzioni determinato dalla legge n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Si propone, quindi, un contributo dello Stato alle spese elettorali dei partiti sia per le elezioni europee del 1979 sia per le elezioni regionali dell'8 e 9 giugno 1980.

Credo sia necessario sottolineare la transitorietà di questa disposizione di legge che si riferisce esclusivamente alle due menzionate campagne elettorali, dovendo l'intera materia essere ridefinita in sede di rielaborazione globale della legge n. 195 del 1974, rielaborazione che è ormai all'esame del Senato. Va anche sottolineata la leggera variazione in aumento rispetto alla legge del 1974: il 20 per cento delle somme che lo Stato andrà a stanziare

per contributi nelle spese elettorali verrà distribuito fra le forze politiche in parti uguali per rispondere a quella logica di garantire la sopravvivenza anche alle forze minori, intendendosi comunque per forze ammesse a tali contributi quelle che abbiano conseguito almeno un seggio nelle elezioni europee ed almeno un seggio nelle elezioni regionali; il rimanente 80 per cento di entrambi i contributi, invece, verrà assegnato alle varie forze politiche in rapporto proporzionale al numero dei voti ottenuti. Ritengo che la proposta di legge in discussione meriti l'approvazione della Commissione perché rientra nella stessa logica della legge del 1974, che per altro è già stata vagliata attraverso il *referendum* ed ha riscosso il consenso della volontà popolare.

Desidero soltanto, concludendo questa mia breve relazione, preannunciare due emendamenti che credo siano di estrema semplicità. Al quarto comma dell'articolo 1, là dove si prevede che « i contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi segretari politici », proporrei di aggiungere « o amministrativi », lasciando in tal modo la facoltà di presentare la domanda e a firma del segretario politico e a firma del segretario amministrativo, questo in considerazione del fatto che alcune norme interne dei partiti prevedono una precisa articolazione di competenze.

Per quanto riguarda l'articolo 2 proporrei di colmare quella che ritengo una semplice omissione da parte dei proponenti; propongo cioè di aggiungere all'ultimo comma le parole: « secondo le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 1 », altrimenti questa norma sarebbe monca e non prevederebbe le modalità di erogazione dei contributi stessi.

Proporrei, quindi, in ottemperanza al parere vincolante della V Commissione bilancio, di aggiungere un articolo del seguente tenore: « All'onere di cui alla presente legge, previsto in lire 30 mila milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BERTANI. Desidero esprimere il consenso del gruppo comunista alla proposta di legge in discussione, della quale condividiamo l'ispirazione di fondo, sintetizzata ed illustrata testé dal relatore.

Tale proposta, infatti, tende a valorizzare il ruolo essenziale dei partiti nell'organizzazione e nella formazione della volontà politica dei cittadini, e in particolare il momento in cui tale volontà si esprime, cioè il momento delle elezioni. Ed è senz'altro giusto ed opportuno sostenere questo ruolo dei partiti in occasione di elezioni di grandissimo rilievo quali quelle per il Parlamento europeo e quelle dei consigli regionali, la cui importanza è qui inutile richiamare.

È opportuno anche sottolineare l'obiettivo della proposta di legge al nostro esame che è quello di garantire ai partiti minori, attraverso l'erogazione di un contributo finanziario da parte dello Stato, di potersi effettivamente esprimere e di operare autonomamente e liberamente evitando, in questo modo, distorsioni e deviazioni che si potrebbero verificare in assenza di sostegno finanziario.

Credo anche che la proposta di legge salvaguardi e favorisca le condizioni di pluralismo politico, ponendo in essere, a vantaggio delle forze politiche, delle garanzie relative alla possibilità di esplicazione dell'attività, attraverso un congegno di finanziamento che valorizza tutte le formazioni e tiene conto di quelle minori e delle realtà locali.

Va sottolineata, inoltre, la coerenza del criterio proposto quale punto di riferimento per l'erogazione dei contributi dello Stato; criterio che, ancora una volta, tiene conto della consistenza delle forze politiche, salvaguardando i diritti di quelle più deboli, ponendole in condizioni di sostanziale parità. In altri termini, l'aver previsto un'erogazione di contributo a favore

di quelle formazioni politiche che hanno un rappresentante al Parlamento europeo ed almeno un consigliere regionale, rappresenta un criterio equilibrato che tiene conto dell'articolazione e della ricchezza della vita politica del nostro paese.

Per tutti questi motivi, preannuncio che il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge: per quel che riguarda gli emendamenti preannunciati dal relatore, ci pronunceremo al momento del loro esame.

PAZZAGLIA. Per quel che riguarda la disponibilità mia personale all'approvazione del provvedimento in discusione non ho molto da dire in quanto sono uno dei firmatari della proposta medesima; cosa, questa, che ho fatto a nome del gruppo politico di cui sono presidente.

Desidero soltanto sottolineare che questa proposta, che può apparire quale sanatoria posteriore a situazioni già precostituite, invece, non lo è affatto. Tutti, infatti, ricorderanno che nel corso della passata legislatura, prima che intervenisse il suo anticipato scioglimento, era stato espresso, da parte di tutti i gruppi politici, un orientamento favorevole alla presentazione di una proposta di legge relativa al finanziamento ed al concorso dello Stato nelle spese sostenute dai partiti per le elezioni del Parlamento europeo. Lo scioglimento anticipato delle Camere, per l'appunto, ha impedito che questo orientamento si trasformasse in fatto concreto. In altri termini, la proposta di legge al nostro esame, per quel che riguarda la parte inerente al Parlamento europeo, recepisce una istanza generale nata dalla considerazione del grande rilievo rivestito dalle elezioni europee, non certamente inferiore a quello delle elezioni politiche nazionali, già finanziate attraverso la legge n. 295 del 1974.

Per quel che riguarda le elezioni regionali, che si svolgono su una parte molto ampia del territorio nazionale, assumendo, quindi, un altissimo rilievo politico (non solo per le funzioni esercitate dalle regioni e per l'importanza rivestita dal rinnovamento delle assemblee regionali, ma anche per le conseguenze politiche derivanti da tali elezioni) è sembrato giusto ai presentatori della proposta – e ciò credo sia condiviso da tutto il Parlamento – che anche queste elezioni debbano godere del concorso finanziario dello Stato.

Mi auguro che questa legge, che ha senz'altro una funzione transitoria, possa essere seguita da un più complessivo progetto di riordinamento di tutto il sistema del concorso dello Stato nelle spese dei partiti politici, sia per quanto riguarda la gestione ordinaria, sia per le spese elettorali.

Desidero, concludendo, anticipare che condivido le proposte di emendamento formulate dal relatore nel corso della sua relazione. Credo, infatti, sia giusto e, comunque, non suscettibile di alterare minimamente il contenuto della legge, prevedere, in alternativa ai segretari politici, la possibilità per i segretari amministrativi di richiedere il contributo. Non dobbiamo dimenticare che gli statuti di molti partiti attribuiscono al segretario amministrativo piena capacità in materia finanziaria: l'alternativa, in ogni caso, non esclude la possibilità di avanzare le richieste da parte dei segretari politici.

Mi sembra pure necessario colmare una lacuna del provvedimento, causata certamente da una dimenticanza dei proponenti: intendo riferirmi all'emendamento preannunciato circa l'inserimento nel dispositivo della legge del riferimento alla richiesta per il finanziamento ed il contributo da erogarsi per le elezioni regionali. Niente ovviamente ho da aggiungere a quanto detto dal relatore sull'emendamento relativo all'impegno di spesa, dato che si tratta di un obbligo al quale si deve necessariamente adempiere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità Europa i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

I contributi sono ripartiti nel modo segeunte:

*a*) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente;

*b*) la somma residua è ripartita tra i partiti aventi diritto in proporzione ai voti ottenuti.

I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Il relatore, onorevole Vernola, ha presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma aggiungere dopo le parole*: « Segretari politici », *le altre*: « o amministrativi ».

COLONNA. Desidero porre alcune domande al relatore. Primo: se l'emendamento è modificativo dell'attuale meccanismo previsto dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul finanziamento pubblico dei partiti.

Secondo: se l'emendamento può incidere sull'intento originario di tale legge che fa riferimento al segretario del partito in quanto organo esponenziale dello stesso, non come organo amministrativo, bensì come figura politica, e quindi con una indicazione anche per quanto riguarda la rappresentanza e l'assunzione di responsabilità nei confronti dello Stato.

Terzo: considerando che il provvedimento è d'iniziativa dei rappresentanti di tutte le forze politiche, vorrei sapere se i firmatari sono d'accordo sulla modifica. Questa è la domanda più importante. Non anticipo un giudizio sull'emendamento perché voglio prima rendermi conto della sua portata.

VERNOLA, *Relatore*. La legge del 1974 sul finanziamento pubblico dei partiti ha un'articolazione più complessa. Difatti, in un articolo si dice che le domande devono essere firmate dai segretari politici, in un altro che il Presidente della Camera, su domanda dei presidenti dei gruppi parlamentari, procede all'assegnazione dei contributi, e in un altro ancora, essendovi i contributi ordinari, che il bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito. In sostanza, in tale legge si prevede un complesso meccanismo, del tutto diverso da quello che si intende introdurre con la proposta di legge e che è molto più semplice. Ritengo che con l'emendamento si attui un completamento della norma rispettando alcune diverse articolazioni interne dei partiti.

Per quanto riguarda la seconda domanda, proprio alcuni firmatari della proposta di legge mi hanno fatto presente la necessità di predisporre l'emendamento per tener conto dell'esistenza di alcune differenze di organizzazione interna.

La risposta alla terza domanda è negativa. Con rammarico devo dire che non ho avuto modo di interpellare tutti i firmatari sulla proposta di modifica.

Ad ogni modo, se l'onorevole Colonna dovesse pronunciarsi in senso contrario, poiché ritengo opportuno che la proposta di legge sia approvata con il consenso di tutti i gruppi, sarei disposto a ritirare l'emendamento.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Mi rimetto alla Commissione.

PAZZAGLIA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento perché sostanzialmente non altera i diritti dei segretari politici, essendo in forma alternativa. Vorrei precisare che, in base al meccanismo della legge vigente, la Presidenza della Camera deve acquisire lo statuto dei partiti e il segretario politico deve presentare una dichiarazione per accertare chi sono le persone abilitate a riscuotere i contributi dello Stato. Di conseguenza, anche se la domanda viene fatta da una altra persona, la riscossione viene garantita dalla Presidenza della Camera attraverso l'accertamento dei requisiti di rappresentanza.

COLONNA. Ringrazio il relatore e lo onorevole Pazzaglia per i chiarimenti fornitimi, che però non dissipano completamente i dubbi e le perplessità che nutro sull'emendamento, perché alcune argomentazioni addotte dall'onorevole Pazzaglia, in ordine alla riscossione da parte dei segretari amministrativi, ribadiscono il concetto che la domanda è invece di un organo politico, che ha una propria caratterizzazione politica. Per quanto riguarda il riferimento ai presidenti dei gruppi parlamentari, si ribadisce questo concetto, e cioè che nella legge sul finanziamento pubblico dei partiti sembrerebbe esservi un'individuazione nell'ente esponenziale politico del partito o nell'articolazione del gruppo parlamentare, il che ha una sua logica. Poiché si modifica un testo base fondamentale, se il relatore potesse ritirare l'emendamento, si risolverebbe la questione, non costringendoci ad esprimere un giudizio sullo stesso.

VERNOLA, *Relatore.* È una questione che non merita molta discussione, per cui ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Vernola, ha presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma sostituire la parola*: « approvazione », *con le altre*: « entrata in vigore ».

VERNOLA, *Relatore.* Si tratta di un semplice aggiustamento tecnico.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Vernola all'ultimo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

A titolo di concorso nelle spese derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi l'8 e 9 giugno 1980, i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari nella misura globale di 15 miliardi.

L'erogazione dei contributi per le spese elettorali per le elezioni regionali è disposta dal Presidente della Camera con proprio decreto secondo le seguenti modalità:

*a*) il 20 per cento della somma spettante è ripartita tra tutti i partiti che abbiano almeno un proprio candidato eletto consigliere regionale in una regione;

*b*) la somma residua è ripartita tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti, purché sia rispettata la condizione di cui alla lettera *a*).

Il versamento dei contributi elettorali per il rinnovo dei consigli regionali è effettuato in una unica soluzione entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Presento il seguente emendamento:

*Al primo comma aggiungere dopo le parole*: « l'8 e 9 giugno 1980 », *le altre*: « e dalle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale svoltesi negli anni 1978 e 1979 ».

L'emendamento si illustra da sé. L'articolo 2, limitando il concorso alle spese derivanti dalle elezioni dei consigli regionali alle sole regioni a statuto ordinario, esclude quei partiti che concorrono alle elezioni nelle regioni a statuto speciale, pur essendo partiti che hanno un emblema riconosciuto in sede nazionale e che sono in Parlamento sin dalla prima legislatura. Ritengo che questa norma non risponda al principio di parità di trattamento su cui è fondato tutto l'ordinamento e che trova la sua espressione nell'articolo 3 della Costituzione.

VERNOLA, *Relatore*. Sono costretto ad esprimere parere contrario all'emendamento del presidente, proprio per la transitorietà della norma di cui all'articolo 2, la quale si riferisce solo alle elezioni regionali svoltesi nel 1980, ed anche perché l'eventuale inserimento di un emendamento del genere nell'articolo altererebbe il meccanismo distributivo dei contributi, previsto nella proposta di legge stessa.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Prego l'onorevole presidente di non insistere per la votazione del suo emendamento: sono infatti convinto del fondamento della questione sollevata, ma anche del fatto che essa non può essere facilmente affrontata e risolta in questo momento ed in questa sede. Nel caso che il presentatore insista sull'emendamento, mi rimetto al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Devo insistere per la votazione del mio emendamento, in primo luogo per una questione di principio e secondariamente perché, una volta che i 15 miliardi di cui alla presente proposta di legge vengano ripartiti, non potrei diversamente ottenere quella somma che spetterebbe al partito che rappresento in Parlamento.

Pongo pertanto in votazione il mio emendamento, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Vernola, ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'ultimo comma, dopo le parole*: « è effettuato », *aggiungere le parole*: « secondo le modalità previste dal quarto comma del precedente articolo 1 ».

*All'ultimo comma, sostituire le parole*: « di approvazione », *con le parole*: « di entrata in vigore ».

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Vernola, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

« All'onere di cui alla presente legge, previsto in lire 30 mila milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Sono favorevole all'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Colonna, Pazzaglia, Ciannamea, Vernola hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Sono favorevole anche a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge: Toni ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 933, concernente il regime giuridico delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza locali (1815).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Toni, Gaiti, Bernardini, Laganà, Borgoglio, Canepa: « Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 933, concernente il regime giuridico delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza locali ».

Poiché non ci sono ancora pervenuti i prescritti pareri, propongo di rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposte di legge RIZ ed altri (5); VIRGILI ed altri (1078); POSTAL e KESSLER (1727), *in un testo unificato e con il titolo*: « Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio » (5-1078-1727).

Presenti . . . . . 24
Votanti . . . . . 24
Maggioranza . . . . . 13
Voti favorevoli . . 22
Voti contrari . . . 2

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge VERNOLA ed altri: « Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento Europeo e per i consigli regionali » (1823).

Presenti . . . . . 25
Votanti . . . . . 25
Maggioranza . . . . . 13
Voti favorevoli . . 24
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

*Sul testo unificato delle proposte di legge nn. 5-1078-1727*:

Balestracci, Bassanini, Bertani, Bozzi, Buttazzoni Tonellato, Canullo, Cattanei, Ciannamea, Colonna, Costamagna, Galloni, Gitti, Greggi, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Moschini, Pazzaglia, Perantuono, Riz, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi, Virgili.

*Sulla proposta di legge n. 1823*:

Armella, Balestracci, Bertani Fogli, Buttazzoni Tonellato, Canullo, Cattanei, Ciannamea, Colonna, Costamagna, Galloni, Gitti, Greggi, La Penna, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Moschini, Pazzaglia, Perantuono, Riz, Spagnoli, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi, Virgili.

**La seduta termina alle 13.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO